



COMUNE DI CASELLA

Città Metropolitana di Genova

ORDINANZA N. 76

Casella, 13/11/2020

IL SINDACO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 Novembre 2020, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020;

VISTE Le Ordinanze della Regione Liguria nn. 78 e 80;

VISTA altresì la nota ai Comuni Liguri, prot. 375644 del 12/11/2020 emanata dal Presidente della Regione Liguria;

CONSIDERATO che la Liguria rientra tra le Regioni con un livello di rischio classificato tra le “zone arancioni”

CONSIDERATO di dover adottare provvedimento atto alla tutela della salute pubblica al fine di evitare assembramenti con il rischio di diffusione del contagio del virus COVID-19”;

Tutto ciò premesso

ORDINA

- **SPOSTAMENTO TEMPORANEO** del mercato settimanale del SABATO da Viale Europa/Piazza XXV Aprile a **PIAZZALE BRUNO LAUZI** a partire **dal giorno SABATO 14/11/2020** fino all'emanazione di ulteriori disposizioni governative atte a monitorare e/o controllare l'emergenza in corso;
- **CHIUSURA TEMPORANEA** del **Parco Giochi, delle Aree Expo/Verde** a partire dal **13/11/2020** fino alle 08.00 del 16/11/2020;
- ampliamento dell'area mercatale, individuando i posteggi mediante segnaletica a terra con una distanza di metri 5 l'uno dall'altro come da planimetria allegata;
- obbligo per tutti coloro che accedono all'area del mercato, a partire dagli operatori del mercato, di indossare correttamente i dispositivi a protezione delle vie respiratorie come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM 26 aprile 2020, sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni,
- nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- obbligo per gli operatori del mercato di indossare guanti monouso;
- obbligo degli operatori di delimitare, rendendo ben visibile la distanza di 1 metro fronte banco (con bande adesive per terra o catenelle o altri segnali da rimuovere a fine mercato);
- obbligo per gli operatori di esercitare la vendita solo sul lato frontale del proprio banco restando inibito sia il servizio che il passaggio dei clienti sui fronti laterali;

- accesso a numero 2 utenti per ciascun banco presente;
- tutti gli operatori dovranno svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente ubicazione e misure del posteggio assegnato;
- evitare tassativamente ogni forma di assembramento cercando di velocizzare la fase di acquisto;
- divieto per l'utenza di toccare i generi alimentari esposti; nel settore "abbigliamento" gli indumenti potranno essere scelti e toccati autonomamente dalla clientela soltanto con l'utilizzo di guanti usa e getta ovvero previa disinfezione delle mani;
- dovrà essere assicurata, da parte degli operatori la disponibilità presso ogni banco di sistemi per la disinfezione delle mani;
- al principale accesso mercatale verranno posizionati cartelli in lingua italiana ed inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- la clientela dovrà seguire il percorso come individuato mediante apposita segnaletica orizzontale rispettando la distanza di almeno un metro dalle altre persone e non creare assembramenti ai sensi dell' art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata nel P.le Bruno Lauzi dalle ore 7 alle ore 14 di tutti i sabati eccetto i veicoli a servizio e di supporto degli operatori di mercato, mezzi di soccorso, le polizie, vigili del fuoco. I veicoli in difetto potranno essere rimossi forzatamente.

Il Comando di Polizia Locale sarà coadiuvato nell'esercizio delle attività di controllo e vigilanza del rispetto delle suddette norme da volontari della Protezione Civile di Casella;

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di euro 3.000,00;

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito Internet istituzionale e assicurandone diffusione presso la cittadinanza.

INFORMA

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro l'Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO
(Gabriele Reggiardo)
copia analogica sottoscritta con firma
a mezzo stampa predisposta secondo
l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993